



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Modifica statuto

Il Quattro del mese di Ottobre corrente mese, alle ore 18:00, presso l'Attuale sede del Centro Anziani, Via alfieri, n. 483 nel Comune di Supersano, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Salute Donna OdV, come da convocazione inviata agli associati in data 23/09/2022 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica art. 9 dello Statuto.

Il Presidente MARIA BONDANESE dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Rizzo Sabrina.

Sono inoltre presenti alla seduta i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno Modifica Art. 9 dello STATUTO perché ostativo ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente apre la discussione, l'assemblea delibera sulla modifica apportata all'art. 9 dello statuto correggendo la possibilità di nomina dei consiglieri per cooptazione.

Il nuovo articolo 9 è così modificato nell'ultimo capoverso:

"Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente o Consigliere più anziano d'età. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio direttivo, decade dalla carica. Il consiglio direttivo procederà al reintegro nominando il primo consigliere tra i non eletti, ricorrendo al verbale assembleare dell'ultima elezione del consiglio direttivo in carica, nell'ordine di preferenza risultante dalla graduatoria finale.

Il mandato del neo eletto consigliere scade insieme agli altri Consiglieri in carica."

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto tutti gli associati presenti.

Il Presidente dichiara dunque approvato il nuovo articolo 9 dello statuto.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro, come previsto dall'art. 82, co.3 e co.5 del D.Lgs. n.117/2017.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:50, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Supersano 04/10/2022

Allegati: Statuto modificato nell'articolo 9.

Il Segretario
Sig.ra Rizzo Sabrina



Salute Donna
ASSOCIAZIONE O.D.V.
Via Dante, 39
73040 SUPERSANO (LE)
Cod. Fisc. 90026000753

La Presidente

Prof.ssa Maria Antonietta Bondanese

Maria Antonietta Bondanese

STATUTO SOCIALE

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Denominazione

E' costituita, in Supersano l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominata: "SALUTE DONNA ODV" in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017 di seguito indicato con il termine "Associazione"

ART. 2 Sede

L'Associazione ha la propria sede legale in SUPERSANO (LE), Piazza IV Novembre, s.c. al piano terra della sede Municipale. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

ART. 3 Durata

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 4 Finalità

L'Associazione "SALUTE DONNA - ODV" è una Associazione di volontariato, apartitica, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, ideologia politica.

L'associazione non ha fini di lucro, e persegue finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza, opera nel campo sociale con fini anche culturali.

L'Associazione potrà procedere anche alla promozione, patrocinio, organizzazione e gestione di iniziative, manifestazioni, pubblicazioni connesse allo scopo istituzionale, nonché, allo svolgimento di attività di informazione e prevenzione, sperimentale e ricerca scientifica e tecnologica, studio delle problematiche delle necessità sociali, assistenza e consulenza, organizzazione del tempo libero di carattere culturale. L'Associazione, nell'ambito degli scopi statutari, potrà svolgere le sue attività con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata mediante la conclusione di apposita convenzione, oppure associarsi.

Essa, pertanto, in armonia con i fini istituzionali si propone di:

1. Promuovere la prevenzione attraverso esami clinici mirati, a favore delle proprie associate che siano svantaggiate per le loro condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali e familiari;
2. Sostenere i bisogni di salute dei cittadini svantaggiati per le loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari;

- 
3. Tutelare il diritto alla salute delle associate;
 4. Favorire l'incremento della propria base associativa;
 5. Promuovere lo sviluppo del volontariato;
 6. Promuovere ed organizzare campagne di comunicazione sociale, informazione e prevenzione;
 7. Promuovere la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso lettere, materiale multimediale, stampa associativa;
 8. Promuovere e partecipare ad iniziative di raccolta fondi finalizzate a scopi sociali ed umanitari;
 9. Promuovere ed organizzare iniziative per la raccolta fondi utili allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 117/2017;
 10. Promuovere la formazione, al suo interno, di altre associazioni.
 11. Promuovere iniziative culturali e ricreative al solo scopo di autofinanziarsi.

L'Associazione, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore, D.Lgs 117/2017:

- Interventi e prestazioni sanitarie;
- Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore dei soci e terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei volontari impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite da apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

ART. 5 I Soci

Sono soci dell'Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e che sono mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente a realizzarle.

L'ammissione è da considerarsi perfezionata con la presentazione della relativa domanda, ma è sottoposta a condizione risolutiva espressa di non accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda; l'eventuale giudizio di non ammissione deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione a socio o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima assemblea utile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal codice del terzo settore art. 32, comma 1 pari a 7 persone fisiche;

Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori dell'associazione depositati presso la sede.

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Le quote sono intrasferibili.

Tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione. Gli associati receduti od esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere

all'associazione non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.

ART. 6 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. contributo degli aderenti;
2. sussidi e contributi dello Stato e di istituzioni o enti pubblici finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
3. rimborso derivanti da convenzioni, borse di studio, premi, assegni, rette e contributi vari da parte di privati ed enti pubblici;
4. contributi di organismi internazionali;
5. donazioni e lasciti testamentari;
6. proventi di sottoscrizioni, manifestazioni, pubblicazioni ed altre iniziative ed attività commerciali e produttive marginali, patrocinate e/o curate dall'associazione o in suo favore da altri soggetti.

ART. 7 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea delle Associate;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'associazione;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Cassiere;
- il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8 L'Assemblea

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

Hanno diritto di partecipazione al voto tutte le socie che siano in regola con le quote sociali e non siano decadute.

E' ammessa la rappresentanza delle socie per delega per quante siano assenti per validi motivi. Ogni socia può ricevere una sola delega, che deve essere scritta.

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno dal Consiglio Direttivo entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma annuale delle attività. L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. E' altresì convocata quando sia fatta richiesta scritta e motivata da parte di almeno un decimo degli associati.

L'assemblea delibera inoltre in merito:

1. alla nomina del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
1. alla nomina del Collegio dei Revisori;
2. ad altri argomenti che siano sottoposti al suo esame dal Collegio Direttivo.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche del presente Statuto e sullo scioglimento della associazione.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera raccomandata spedita a ciascuno degli associati ovvero mediante lettera recapitata direttamente a ciascun associato e restituita in copia previa sottoscrizione per avvenuta consegna almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

In prima convocazione, le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti purché sia presente almeno metà degli associati.

In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le delibere sono valide sempre se adottate dalla maggioranza, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio dell'associazione devono essere approvate, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea delibera in ultima istanza, quando richiesto, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio

All'Assemblea ordinaria spetta:

-la ratifica del Rendiconto consuntivo annuale e l'approvazione del rendiconto preventivo, approvati e presentati dal Consiglio Direttivo;

-l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, all'interno del quale viene eletto il Presidente e il Vice-Presidente fra i membri dello stesso Consiglio;

-l'approvazione dei programmi di lavoro e di intervento dell'associazione;

-l'assunzione di ogni decisione in merito ad argomenti iscritti all'Ordine del Giorno e che si ritenga comunque opportuno deliberare.

All'Assemblea straordinaria è riservata:

a) la modifica del presente Statuto;

b) lo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.



ART. 9 Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri.

L'Assemblea degli associati ne fissa di volta in volta il numero preciso.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I Consiglieri svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per l'Associazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, quando essi lo ritengono opportuno - o quando venga richiesto in forza di istanza scritta da almeno tre Consiglieri - mediante avviso di convocazione da comunicarsi, nei modi stabiliti dal Consiglio medesimo, a ciascun Consigliere ed al Collegio dei Revisori almeno dieci giorni prima dell'adunanza ovvero, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma o fotogramma, da comunicarsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente o Consigliere più anziano d'età. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio direttivo, decade dalla carica. Il consiglio direttivo procederà al reintegro nominando il primo consigliere tra i non eletti, ricorrendo al verbale assembleare dell'ultima elezione del consiglio direttivo in carica, nell'ordine di preferenza risultante dalla graduatoria finale.

Il mandato del neo eletto consigliere scade insieme agli altri Consiglieri in carica.

Qualora per dimissioni o per qualsivoglia altra causa venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intenderà decaduto con effetto dal giorno in cui l'assemblea - da convocare entro trenta giorni

- abbia ricostituito l'intero Consiglio Direttivo. Fino a quel momento gli altri Consiglieri potranno compiere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, salvo quelli che la legge o lo Statuto riservano inderogabilmente all'assemblea, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o ad uno o più Consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente, con la possibilità di costituire una Giunta Esecutiva. In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive dell'Associazione; nomina tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente e tesoriere; stabilisce l'ammontare della quota associativa annua; delibera sull'ammissione ed esclusione degli associati; predispone il bilancio di esercizio, la relazione annuale sulla gestione ed il programma annuale delle attività; nomina il Segretario, che può essere anche non associato e che dovrà curare l'aggiornamento e la tenuta del libro degli associati, del libro delle assemblee e del libro del Consiglio Direttivo, determinando i suoi poteri, l'eventuale compenso e la durata della carica che non può superare quella del Consiglio stesso; prevede la costituzione, modificazione e soppressione di comitati, sottocomitati, commissioni, anche permanenti, determinando le modalità di funzionamento, nominando i componenti e fissando gli eventuali compensi.

ART. 10 II Presidente dell'Associazione

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, e rimane in carica per il periodo di quattro (4) anni ed è rieleggibile.

Egli cura, salvo quanto specificato all'art. 8, l'ordinaria amministrazione dell'associazione e ne coordina l'attività dando esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

In particolare il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo concordando l'Ordine del Giorno con il Segretario;

- presiede l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci;

- rappresenta l'Associazione verso l'esterno.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua Assenza o impedimento.

ART. 11 II Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo per il periodo di quattro (4) anni ed è rieleggibile.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle Adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e del Libro dei Soci.

Art. 12. Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non associati, dall'assemblea, la quale ne designa anche il Presidente. Esso si riunisce almeno una volta ogni trimestre.

I revisori dovranno essere scelti preferibilmente fra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia o negli albi dei dottori commercialisti.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, verifica il rispetto delle norme di legge e dello Statuto, accerta la regolare tenuta dei libri associativi e ne riferisce all'assemblea; all'uopo provvede alla convocazione dell'assemblea in sostituzione del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni, i suoi membri sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 13 Esercizi sociali e bilancio

L'esercizio sociale inizia dal 01/01/n e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio consuntivo e preventivo dell'esercizio finanziario precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi (aprile) dalla chiusura dell'esercizio stesso, deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 c. 3 D.Lgs. 117/2017 e del DECRETO ATTUATIVO Art. 3 DM 5.3.2020 (pubblicato GU 102 del 18.4.2020)

Nei casi previsti dalla normativa e dai decreti attuativi, al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

Il bilancio, da cui deve emergere con chiarezza la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, deve essere corredato dai riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separata.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre altresì il bilancio preventivo ed un programma annuale delle attività, che contengano fra l'altro la previsione

Il bilancio, unitamente alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione, a disposizione degli associati che lo volessero consultare e

ne volessero chiedere copia, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e fino alla sua approvazione.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni e organizzazioni di volontariato che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione oltre alla redazione del bilancio deve tenere i seguenti libri

sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui

eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti,

compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi

di controllo e ai dirigenti.

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti

relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o

rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro

alle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo o dell'organo eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui

l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 Scioglimento e Liquidazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i $\frac{2}{3}$ degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, i quali determineranno le modalità di liquidazione e i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

In caso di estinzione e scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, c. 1 D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, c. 1 D.Lgs.117/2017.

ART. 15 Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto valgono le Disposizioni del Libro 1°, Titolo II Codice Civile, nonché Quelle previste dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche dei relativi regolamenti attuativi.

Il presente statuto entrerà in vigore a partire dalla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

LA SEGRETARIA

[Handwritten signature]

LA PRESIDENTE

[Handwritten signature]



Salute Donna
ASSOCIAZIONE O.D.V.
Via Dante, 39
73040 SUPERSANO (LE)
Cod. Fisc. 90026000753



Agenzia Delle Entrate

Ufficio Territoriale Di Casarano

REGISTRATO IL 07 OTT. 2022

SERIE 3 NUMERO 1708

VERSATE EURO ESENTE

ADDETTO SPORTELLO R.O.

Antonio Avenagato

* Firma in delega del direttore Provinciale

Antonella Rotello

